

DELIBERA N. 65/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla Società Hjtmedia S.p.a. già Toluian Media Work S.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “TVT”) per la violazione dell’articolo 5ter, commi 1 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 25 gennaio 2007 n. 11/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 22 marzo 2007, con il quale è stata contestata alla società Toluian Media Work S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVT", la violazione dell'articolo 5ter, commi 1 e 5 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso in data 14 dicembre 2005 programmi di cartomanzia e lotto, dalle ore 00:00 alle ore 00:28, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo senza l'informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 141/07/CSP del 2 agosto 2007, notificata in data 27 agosto 2007, con il quale la predetta società Hjtomedia S.p.A. già Toluian Media Work S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVT", è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo dalla data di notifica dello stesso;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio svolta dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni, a riscontro della richiesta di nuovi controlli sull'emittente TVT, a seguito della diffida, formulata da questo ufficio in data 11 settembre 2007, prot. 54460, è risultato che la società Hjtomedia S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVT", non ha adeguato il proprio comportamento alle disposizioni di legge, in quanto continua a trasmettere televendite e propaganda di pronostici del lotto in violazione dell'art. 5ter, commi 1 e 3, della citata delibera 538/01/CSP (nota in data 21 novembre 2007, pervenuta in data 30 novembre 2007, prot. 72020);

PRESA VISIONE della registrazione allegata alla suddetta nota in data 21 novembre 2007, prot. n. ITS/95/07/20191/MS, e pervenuta in data 30 novembre 2007, prot. n. 72020;

RILEVATO che la registrazione consiste della duplicazione della trasmissione andata in onda dalle ore 11:00 circa alle ore 12:00 circa dell'11 ottobre 2007 sull'emittente TVT caratterizzata dal commento sui risultati ottenuti attraverso anche l'esposizione delle ricevute delle vincite nelle estrazioni precedenti, nonché ottenibili ("*e Firenze ripagherà*", "*ve lo conferma Roberto Marino*") attraverso le previsioni offerte in televendita. Durante la trasmissione il conduttore esorta a chiamare le numerazioni attraverso cui è offerto il servizio che appaiono in sovrapposizione, 899.13.31.36 e 899.22.11.98; nella parte inferiore dello schermo scorre il super in carattere di nota che informa sui costi e sulla durata massima delle chiamate alle

numerazioni sovrimpresse, oltre che sul divieto ai minori di anni 18, e sulla possibilità di disabilitazione; il conduttore fa riferimento alla elaborazione su base matematica delle previsioni in questione;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso televendite di servizi a sovrapprezzo inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, messi in onda in fasce orarie non consentite;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici del lotto, astrologia e assimilabili tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida a cessare dalla violazione dell'articolo 5ter, commi 1 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,50 (cinquecentosedici/50) a € 5.164.60 (cinquemilacentosessantaquattro/60), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di circa quattro volte il minimo edittale, pari a euro 2.000,00 (duemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione:
 - la gravità del comportamento posto in essere dalla società Hjtomedia S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:
 - la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente:
 - la società in questione è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:
 - le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

VISTO l'articolo 5ter, commi 1 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP e 162/07/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Hjtomedia S.p.A. già Toluian Media Work S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVT", con sede legale in Palermo, Via Enrico Parisi n. 4, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. /08/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti